



Il Delfino

Nuovo Conto Energia

Indice

1. Entrata in vigore del Decreto, soggetti beneficiari e modalità di ammissione alle tariffe incentivanti (pag.3)
2. Caratteristiche degli impianti (pag.6)
3. Le Tariffe Incentivanti ed il Sistema di Premi (pag.9)
4. Disposizioni concernenti i "vecchi" decreti (pag.12)
5. Tabelle (pag.14)

1. Entrata in vigore del Decreto, soggetti beneficiari e modalità di ammissione alle tariffe incentivanti

- Quando entra in vigore il nuovo Conto Energia?

Il Decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (23.02.2007)

- Chi può beneficiare delle tariffe incentivanti?

- Persone fisiche
- Persone giuridiche
- Soggetti pubblici
- Condomini di unità abitative e/o di edifici

- Quando possono entrare in esercizio gli impianti e beneficiare delle tariffe incentivanti?

Successivamente al giorno in cui entra in vigore la Delibera che l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) deve emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto del Conto Energia.

- Quali sono le modalità di erogazione delle tariffe incentivanti?

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas aggiorna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto del Conto Energia, i provvedimenti che stabiliscono le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti e dei premi.

- Quale è il limite massimo fissato della potenza cumulativa di tutti gli impianti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti?

1.200 MW.
Inoltre, hanno diritto alle tariffe incentivanti ed ai premi tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il primo limite di 1200 MW. Il termine di 14 mesi è elevato a 24 per impianti di soggetti pubblici.

- Come si accede alle tariffe incentivanti?

1. Si inoltra al **gestore di rete** (il distributore locale di energia elettrica) il **progetto preliminare** dell'impianto richiedendo la connessione alla rete. Se l'impianto in oggetto ha una potenza compresa tra 1 e 20 kWp si deve specificare se ci si vuole avvalere del servizio di "**scambio sul posto**" per l'energia elettrica prodotta.
2. A impianto ultimato si trasmette al gestore della rete la **comunicazione di fine lavori**
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto si deve inoltrare al G.S.E (Gestore del Sistema Elettrico):
 - la **richiesta di concessione della tariffa** incentivante
 - la **documentazione finale di entrata in esercizio**
4. Il G.S.E., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante, **comunica** al titolare dell'impianto ("soggetto responsabile") la **tariffa riconosciuta**.

- Cosa si intende con il termine "scambio sul posto"?

Per i sistemi da 1 a 20 kWp è possibile scegliere tra il servizio di **scambio sul posto** o di **cessione in rete** dell'energia prodotta.

Scambio sul posto = si lavora in regime di interscambio (**net metering**) con la rete elettrica locale. Nelle ore di luce, l'utenza consuma l'energia prodotta dall'impianto. Nelle ore di notte o in condizioni di luce insufficiente, l'utenza preleva energia dalla rete elettrica.

Cessione in rete = è possibile cedere in rete l'energia non consumata in loco vendendola al gestore di rete ovvero sul libero mercato.

- Quali autorizzazioni occorrono per realizzare un impianto fotovoltaico?

1. Se non è necessaria alcuna autorizzazione (es.: autorizzazioni paesistiche; autorizzazioni enti di bacino...) per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici, è sufficiente la **Denuncia di Inizio Attività (DIA)**. Se è richiesto un solo provvedimento autorizzativo di altro tipo, questo provvedimento sostituisce l'Autorizzazione Unica.
2. Impianti aventi **potenza inferiore a 20 kWp** non sono considerati impianti industriali e di conseguenza **non sono soggetti alla verifica ambientale**, a meno che non si trovino in aree protette.
3. Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in aree agricole. Non è quindi necessario variare la destinazione d'uso del sito sul quale si vuole installare l'impianto.

2. Caratteristiche degli impianti

- Quali sono i limiti di potenza degli impianti?

L'impianto deve avere almeno 1kWp di potenza nominale. Non esiste un limite superiore di potenza.

- Quali impianti fotovoltaici possono beneficiare delle tariffe del Conto Energia?

1. Impianti fotovoltaici "non integrati". Quando i moduli sono installati:

- a terra

- in modo non complanare alle superfici su cui sono fissati, sia che si tratti di elementi di arredo urbano e viario*, che di tetti (solo nel caso di tetti a falda) o facciate di edifici.

2. Impianti fotovoltaici "parzialmente integrati". Quando i moduli, non sostituendo i materiali che costituiscono le superfici di appoggio, sono installati:

- su **tetti piani e terrazze** di edifici e fabbricati**

- **in modo complanare**

•alle superfici degli edifici su cui sono fissati (**tetti a falda**, coperture, facciate, balaustre, parapetti)

•agli elementi di arredo urbano e viario***

3. Impianti fotovoltaici "con integrazione architettonica"

Se i moduli:

1. sostituiscono i materiali di rivestimento di **tetti**, coperture, facciate di edifici e fabbricati, avendo quindi la **stessa inclinazione e funzionalità architettonica**

2. costituiscono, con i relativi sistemi di supporto, la **struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie**

3. sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di **facciate o lucernari**, garantendo l'illuminamento naturale degli ambienti interni all'edificio

4. sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle **barriere acustiche**

5. costituiscono la parte esposta al sole delle **parti riflettenti** inserite in **elementi d'illuminazione** (lampioni stradali con fari esposti verso superfici riflettenti)

6. costituiscono, con i relativi sistemi di supporto, dei **frangisole**

7 sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di **balaustre e parapetti**

8. sostituiscono o integrano i vetri di **finestre**

9. costituiscono gli elementi strutturali di **persiane**

10. costituiscono **rivestimento o copertura aderente alle superfici** descritte nelle tipologie precedenti

* incluse barriere acustiche, pensiline, pergole, tettoie. Sono qui comprese anche le coperture parcheggi, i lampioni (sempre in connessione a rete, quindi senza batterie), i sistemi a inseguimento installati a terra.

** anche su file parallele coi moduli inclinati e quindi non complanari al tetto. Se c'è una balaustra intorno al tetto, i moduli devono essere installati con un'inclinazione tale che la quota corrispondente alla metà dell'altezza dei moduli non superi l'altezza della balaustra

*** coperture parcheggi, fermate autobus, lampioni fotovoltaici (senza accumulatori)

- Gli impianti non collegati alla rete elettrica possono beneficiare delle tariffe incentivanti?

No

- Un impianto esistente può beneficiare delle nuove tariffe?

Sì, se è stato realizzato tra l'1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera dell'AEEG e se non ha beneficiato delle tariffe incentivanti stabilite coi decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006. In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione delle tariffe incentivanti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Delibera dell'AEEG.

- E' possibile realizzare il potenziamento di un impianto esistente?

Se un impianto è in esercizio da almeno 2 anni e si decide di aumentarne la potenza, è possibile beneficiare delle tariffe del Conto Energia per la sola potenza aggiuntiva che deve essere di almeno 1 kWp e che entrerà in esercizio sempre in data successiva all'entrata in vigore della Delibera dell'AEEG. In tali casi si accede alle sole tariffe incentivanti e non anche ai premi.

- E' possibile realizzare impianti, utilizzando moduli o inverter usati?

Non è possibile utilizzare componenti usati in altri impianti. Possono quindi essere usati moduli e/o inverter non nuovi solo se gli stessi non siano mai stati installati in altri impianti.

3. Le Tariffe Incentivanti ed il Sistema di Premi

- Le nuove tariffe si applicano a quali impianti e fino a quando sono valide?

Si applicano agli impianti entrati in esercizio tra la data successiva all'emanazione della Delibera dell'AEEG e il 31 dicembre 2008. La tariffa incentivante viene corrisposta per 20 anni e rimane costante negli anni, senza quindi essere aggiornata con il tasso d'inflazione.

- Quali sono le nuove tariffe?

Vedi Tabella 1

- Quali sono le tariffe valide dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010?

Le tariffe saranno ridotte del 2% per ogni anno successivo al 2008. Varranno sempre per 20 anni e rimarranno costanti nel medesimo periodo, senza quindi aggiornamenti coi tassi d'inflazione (Vedi Tabella 2)

- Quali sono le tariffe dopo il 31 dicembre 2010?

A partire dal 2009 verranno emanati ogni 2 anni dei nuovi decreti per aggiornare le tariffe. Nel caso ciò non avvenga, varranno le tariffe che erano valide nell'anno 2010, fino a quando non saranno pubblicati i nuovi decreti.

- Sono previste delle maggiorazioni per le tariffe incentivanti?

Sì, esistono delle maggiorazioni da applicare alle tariffe incentivanti valide per applicazioni specifiche, di seguito elencate:

1. quando la maggior parte dell'energia elettrica prodotta è consumata dall'utenza alla quale è intestato l'impianto (Vedi Tabella 3)
2. su alcuni edifici pubblici (Vedi Tabella 4)
3. per impianti integrati installati su aziende agricole e in caso di bonifiche da eternit (Vedi Tabella 5)

- Come è possibile usufruire dei "premi" per impianti abbinati ad un uso efficiente dell'energia?

Sono applicabili a impianti che operano in regime di "scambio sul posto".

- Si redige un attestato di qualificazione energetica(*) per l'edificio sul quale è già installato o s'intende installare l'impianto fotovoltaico, specificando gli interventi in grado di ridurre i consumi dell'edificio
- Dopo che l'impianto fotovoltaico è entrato in esercizio si effettuano degli interventi (già indicati nell'attestato energetico) che riducano i consumi energetici di almeno il 10%. Una seconda certificazione energetica attesterà tali risultati.
- Si inviano al G.S.E. entrambi le certificazioni (prima e dopo gli interventi) per richiedere il premio, che verrà conteggiato a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda
- Il premio consisterà nella maggiorazione delle tariffe pari ad una percentuale equivalente alla metà del risparmio energetico percentuale ottenuto grazie agli interventi eseguiti. Tale premio non può superare il 30%

* verrà sostituito dall'attestato di certificazione energetica dall'entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

- In caso di ulteriore intervento di riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria è possibile chiedere un adeguamento del premio?

Sì, il rinnovo del diritto al premio avviene con le modalità precedentemente descritte, fermo restando il limite massimo del 30%

- Cosa succede, in caso di vendita di un immobile sul quale è in esercizio un impianto fotovoltaico che usufruisce delle tariffe incentivanti?

L'acquirente acquista anche l'impianto e beneficerà delle tariffe incentivanti e dell'eventuale premio ad esse collegato.

- In caso di installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio di nuova costruzione, la cui realizzazione già segue criteri di efficienza energetica, è prevista l'erogazione del premio?

Sì, ma limitatamente al 30% del premio che si otterrebbe secondo i criteri prima descritti, a condizione che i consumi energetici dell'edificio siano inferiori di almeno il 50% rispetto ai valori dell'All. C, comma 1, Tab. 1 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

- Sono previsti ulteriori benefici collegati al ritiro dell'energia elettrica, in aggiunta alle tariffe incentivanti ed al premio?

In aggiunta alle tariffe incentivanti ed al premio riconosciuto su tutta l'energia prodotta per impianti al di sotto dei 20 kWp è possibile beneficiare della disciplina di **scambio sul posto**; per gli impianti che non beneficiano della disciplina di scambio sul posto, l'energia prodotta, qualora immessa in rete, è ritirata dal gestore locale della rete elettrica ovvero ceduta sul mercato.

- E' possibile cumulare l'incentivo in conto energia ed il premio con altre forme di incentivazione?

1. Non è possibile usufruire dell'incentivo e del premio nel caso in cui siano stati concessi agevolazioni pubbliche in conto capitale e/o in conto interessi eccedenti il 20% del costo dell'investimento. Solo le scuole pubbliche e le strutture sanitarie pubbliche possono usufruire sia degli incentivi in conto capitale e/o in conto interessi che delle tariffe incentivanti e del premio, previsti dal Conto Energia.

2. Non è possibile cumulare le tariffe incentivanti ed il premio con:

- I certificati verdi

- I titoli di efficienza energetica (D.lgs 79/1999 e D.lgs 164/2000).

Inoltre, non possono usufruire delle tariffe incentivanti e del premio gli impianti:

- realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica (D.lgs 192/2005 e smi o L. 296/2006 e smi) entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010

- per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

4. Disposizioni concernenti i “vecchi” decreti

- Le disposizioni dei "vecchi" decreti sono ancora valide, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto?

Le disposizioni dei "vecchi" decreti del Conto Energia continuano ad applicarsi esclusivamente agli impianti che hanno già acquisito (domande presentate, considerate idonee e rientrate nel limite massimo di potenza disponibile), entro il 2006, il diritto alle tariffe incentivanti in base ai medesimi "vecchi" decreti.

- Cosa devono fare i soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti in base ai "vecchi" decreti?

Devono far pervenire al soggetto attuatore le **comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio entro novanta giorni dalle rispettive scadenze**. Qualora le date di inizio lavori, di fine lavori e di entrata in esercizio siano antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non siano già state comunicate, il predetto termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I termini fissati per l'inizio dei lavori e per la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici in oggetto possono essere posticipati, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso di comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, non imputabile al soggetto responsabile.

- E' previsto uno scorrimento delle graduatorie dei "vecchi" decreti del conto energia?

In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi al "vecchio" Conto Energia **non si procede**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto, allo **scorrimento dei relativi elenchi o graduatorie**. La potenza così resa disponibile è da considerarsi compresa nel limite stabilito dal nuovo Decreto.

- Chi ha presentato la domanda con i "vecchi" decreti e non è stato ammesso a causa dell'esaurimento della potenza disponibile, ha diritto ad accedere al nuovo Decreto, vantando una priorità rispetto a chi non aveva presentato la domanda?

No. Tali soggetti possono accedere alle tariffe incentivanti secondo le disposizioni del nuovo Decreto.

Tabella

Tabella 1 – Tariffe Incentivanti (fino al 31/12/2008)

<i>Potenza Nominale Impianto [kWp]</i>	<i>Non integrato*</i>	<i>Parzialmente integrato</i>	<i>Integrato</i>
1 – 3	0,40 €/KWh	0,44 €/KWh	0,49 €/KWh
3 – 20	0,38 €/KWh	0,42 €/KWh	0,46 €/KWh
> 20	0,36 €/KWh**	0,40 €/KWh	0,44 €/KWh

* o installato a terra

** la tariffa di 0,36 €/ KWh** viene aumentata a 0,40 €/ KWh se l'elettricità prodotta viene utilizzata da una utenza tipo industria o centro commerciale

Tabella 2 – Tariffe incentivanti 2009/2010

<i>Potenza Nonimale Impianto [kWp]</i>	<i>Impianti "non integrati"</i>		<i>Impianti "parzialmente integrati"</i>		<i>Impianti "con integrazione architettonica"</i>	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1 – 3	0,392 €/kWh	0,384 €/kWh	0,431 €/kWh	0,422 €/kWh	0,480 €/kWh	0,470 €/kWh
3 – 20	0,372 €/kWh	0,364 €/kWh	0,412 €/kWh	0,404 €/kWh	0,451 €/kWh	0,442 €/kWh
> 20	0,353 €/kWh	0,346 €/kWh	0,392 €/kWh	0,384 €/kWh	0, 431 €/kWh	0,422 €/kWh

Tabella 3 - Maggiorazione del 5% per impianti "non integrati" la cui produzione energetica viene consumata per almeno il 70% dall'utenza

<i>Potenza Nonimale Impianto [kWp]</i>	2007/2008	2009	2010
3 – 20	0,399 €/kWh	0,391 €/kWh	0,382 €/kWh
> 20	0,378 €/kWh	0,371 €/kWh	0,363 €/kWh

Tabella 4 - Maggiorazione del 5% per impianti su scuole e strutture sanitarie pubbliche, su edifici pubblici di comuni con meno di 5000 abitanti

<i>Potenza Nonimale Impianto [kWp]</i>	<i>Impianti "non integrati"</i>			<i>Impianti "parzialmente integrati"</i>			<i>Impianti "con integrazione architettonica"</i>		
	2007/ 2008	2009	2010	2007/ 2008	2009	2010	2007/ 2008	2009	2010
1 – 3	0,420 €/kWh	0,412 €/kWh	0,404 €/kWh	0,462 €/kWh	0,453 €/kWh	0,444 €/kWh	0,514 €/kWh	0,504 €/kWh	0,494 €/kWh
3 – 20	0,399 €/kWh	0,391 €/kWh	0,382 €/kWh	0,441 €/kWh	0,432 €/kWh	0,423 €/kWh	0,483 €/kWh	0,473 €/kWh	0,463 €/kWh
> 20	0,378 €/kWh	0,371 €/kWh	0,363 €/kWh	0,420 €/kWh	0,412 €/kWh	0,404 €/kWh	0,462 €/kWh	0,453 €/kWh	0,444 €/kWh

Tabella 5 - Maggiorazione del 5% per impianti integrati per aziende agricole e impianti integrati che sostituiscono coperture in eternit

<i>Potenza Nonimale Impianto [kWp]</i>	<i>Impianti "con integrazione architettonica"</i>		
	2007/2008	2009	2010
1 - 3	0,514 €/kWh	0,504 €/kWh	0,494 €/kWh
3 – 20	0,483 €/kWh	0,473 €/kWh	0,463 €/kWh
> 20	0,462 €/kWh	0,453 €/kWh	0,444 €/kWh



Il Delfino Srl

Sede Legale e Uffici: Viale Minieri, 23 - 82037 Telesse Terme (Bn)

Tel. (+ 39) 0824/975281 - *Tel/Fax* 0824/901562

Sito internet www.ildelfinosrl.it *email:* info@ildelfinosrl.it